

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 marzo 2019.

Autorizzazione all'American Bureau of Shipping all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190;

Vista la nota prot. n. 6453 del 23 aprile 2012, con cui la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha emanato i criteri per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali da parte degli organismi di classifica titolari di autorizzazione ed affidamento ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e successive modifiche;

Vista l'istanza di autorizzazione all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali presentata dall'organismo riconosciuto American Bureau of Shipping con nota s.p. del 16 luglio 2018, integrata successivamente dalla nota s.p. del 4 dicembre 2018;

Viste le regole tecniche e le procedure operative dell'organismo riconosciuto allegato alle note sopra citate;

Considerato che l'organismo riconosciuto American Bureau of Shipping risulta autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 per i servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, con decreto interdirettoriale datato 8 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana s.g. n. 257 del 3 novembre 2017, con cui è stato approvato il relativo accordo sottoscritto in data 6 settembre 2017;

Vista la valutazione favorevole del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Reparto VI, espresso con nota 31030 del 7 marzo 2019, per quanto concerne il documento relativo alla Procedura generale di American Bureau of Shipping per le unità non coperte da regolamentazione internazionale denominato «*Ships outside the scope of application of international conventions*», limitatamente alle parti di cui alle osservazioni formulate dallo stesso Comando con la nota prot. n. 132025 dell'11 ottobre 2018;

Visto che, a seguito dell'istruttoria nel corso della quale è stata esaminata tutta la documentazione trasmessa dall'American Bureau of Shipping in allegato all'istanza

sopra menzionata, l'organismo in questione è risultato rispondere ai criteri stabiliti con la citata nota prot. n. 6453 del 23 aprile 2012 per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali;

Ritenuto pertanto di procedere all'autorizzazione dell'American Bureau of Shipping all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali;

Decreta:

Art. 1.

Finalità dell'autorizzazione

1. L'organismo American Bureau of Shipping è autorizzato all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali.

Art. 2.

Attività autorizzate e norme di riferimento

1. L'American Bureau of Shipping, nell'ambito delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali per le quali è autorizzato, garantisce le seguenti tipologie di attività, con le relative operazioni di certificazione:

- a) operazioni o funzioni attinenti all'accertamento ed al controllo delle condizioni di navigabilità;
- b) assegnazione della linea di massimo carico;
- c) stazzatura delle navi;
- d) sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare;
- e) prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo;
- f) controllo tecnico sulle costruzioni navali e per l'esercizio della navigazione;
- g) tutte le altre attività concernenti il ruolo di organismo tecnico autorizzato richiamate nella normativa di riferimento e relative agli impianti, alle dotazioni e agli equipaggiamenti di bordo.

2. Nello svolgimento delle attività di ispezione e controllo per le navi mercantili che non rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali l'American Bureau of Shipping fa riferimento alla seguente normativa nazionale:

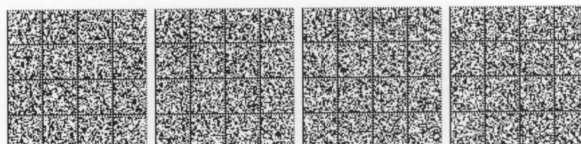
2.1 per le attività di cui ai punti a), b), d), e) ed f):

legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» e successive modifiche o integrazioni;

2.2 per l'attività di cui al punto b):

legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;



decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579 «Regolamento per l'assegnazione della linea di massimo carico alle navi mercantili»;

2.3 per l'attività di cui al punto c):

legge 29 giugno 1913, n. 796 «relativa alla stazzatura delle navi»;

decreto luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 202 «Regolamento per la stazzatura delle navi»;

decreto ministeriale 25 luglio 1918 «Istruzioni per la stazzatura delle navi e galleggianti»;

decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 988 «Stazzatura di alcuni spazi chiusi al di sopra del ponte superiore o nell'interponte superiore delle navi da carico».

3. Ai fini dell'attività di ispezione e controllo delle unità da pesca, l'American Bureau of Shipping fa riferimento alla seguente normativa nazionale:

decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» (Titolo V) e successive modifiche o integrazioni;

decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541 «Attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri»;

decreto 5 agosto 2002, n. 218 «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera», come modificato dal decreto 26 luglio 2004, n. 231.

4. Ai fini dell'attività di ispezione e controllo delle unità da diporto, l'American Bureau of Shipping fa riferimento alla seguente normativa nazionale:

decreto ministeriale 4 aprile 2005, n. 95 «Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche»;

decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 «Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto».

5. Ai fini dell'attività di ispezione e controllo delle unità da passeggeri adibite a navigazione nazionale, l'American Bureau of Shipping fa riferimento alla seguente normativa nazionale:

decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 «Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali» e successive modifiche o integrazioni.

Art. 3.

Condizioni generali

1. La presente autorizzazione è revocata di diritto con il venir meno per l'American Bureau of Shipping dell'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 per i servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, richiamata in premessa.

2. L'American Bureau of Shipping mantiene aggiornata la propria esperienza e conoscenza per quanto concerne le implicazioni che le caratteristiche della flotta nazionale comportano sull'applicazione della normativa nazionale attraverso i lavori dell'apposito comitato.

3. L'American Bureau of Shipping fornisce supporto tecnico specialistico al Ministero attraverso la struttura centrale in ambito nazionale con sede a Genova.

4. L'American Bureau of Shipping assicura la disponibilità di unità operative con personale tecnico esclusivo qualificato, nell'ambito dell'area territoriale di competenza di tutte le Direzioni marittime, per l'esecuzione delle visite relative alle attività di cui all'art. 3, secondo la distribuzione territoriale proposta nelle note citate in premessa al presente decreto.

5. L'American Bureau of Shipping si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitti di interesse.

Art. 4.

Interpretazioni

1. L'American Bureau of Shipping riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili ai sensi della presente autorizzazione, nonché la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti da detti strumenti, sono definiti dall'amministrazione, e collabora alla loro definizione, ove necessario.

Art. 5.

Informazioni

1. Al rilascio della presente autorizzazione, l'American Bureau of Shipping invia alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne l'elenco ufficiale delle navi registrate in Italia non soggette alle convenzioni internazionali per le quali l'organismo è autorizzato a svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1, almeno in forma elettronica in formato MS Excel o compatibile; tale elenco viene aggiornato con frequenza semestrale e contiene almeno le seguenti informazioni:

N° IMO;

N° American Bureau of Shipping;

nome (nome nave);

compartimento nave;

matricola;

GT/SL;

Toca sì/no;

organismo di classe precedente;

data entrata in classe;

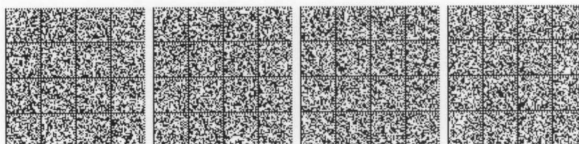
altra società di classifica;

nome armatore;

servizio nave;

data costruzione.

2. L'American Bureau of Shipping garantisce alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, anche tramite pubblicazione su sito web dell'organismo, l'accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulle navi non soggette alle convenzioni internazionali per le quali l'organismo è autorizzato a svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1.



3. L'American Bureau of Shipping invia con frequenza annuale alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, in forma cartacea e/o in formato elettronico, in lingua italiana, le norme, i regolamenti nonché relative procedure operative riferite alle attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1.

4. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne fornisce all'American Bureau of Shipping tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere le attività autorizzate.

5. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme o siano modificate le norme esistenti riguardanti le ispezioni e i controlli delle navi, l'American Bureau of Shipping pubblica le informazioni relative alle norme in corso di aggiornamento sul proprio sito internet con possibilità per la Direzione generale di fornire commenti e/o proposte entro il termine di trenta giorni. L'American Bureau of Shipping tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'amministrazione.

6. Analogamente, la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne contatta quanto prima l'American Bureau of Shipping nel caso di sviluppo di modifiche alla normativa applicabile alle attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1.

7. Le normative, le norme, le istruzioni e i modelli di rapporto sono redatti in lingua italiana.

Art. 6.

Monitoraggio e controlli

1. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne verifica, almeno ogni due anni, che le attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1 siano svolte dall'American Bureau of Shipping con propria soddisfazione, anche sulla base di ispezioni a campione del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali per il quale l'organismo svolge le suddette attività.

2. Tali verifiche sono effettuate direttamente da funzionari della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne incaricati a svolgere le funzioni di auditor.

3. La frequenza delle verifiche è determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non è comunque superiore a due anni.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo alle verifiche supplementari infrabiennali che riterrà opportune, dando all'American Bureau of Shipping un preavviso scritto di almeno trenta giorni, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi per le quali l'organismo è autorizzato a svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1.

5. A conclusione della verifica il team di auditor della Direzione redige un rapporto sulle verifiche compiute nel quale sono riportate le non conformità, le osservazioni ed i commenti relativi all'attività di verifica svolta; tale rapporto sarà comunicato all'American Bureau of Shipping che farà conoscere le sue osservazioni alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto, con l'indicazione delle azioni preventive e correttive. Tale comunicazione da parte dell'organismo sarà oggetto di valutazione da parte della Direzione generale ai fini dell'accettazione formale delle azioni correttive e preventive intraprese dall'organismo.

6. In ogni caso gli ispettori della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne incaricati delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.

7. Nel corso delle verifiche, l'American Bureau of Shipping si impegna a sottoporre agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, sono svolte dall'organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.

8. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne può disporre, in relazione alla gravità delle non conformità riscontrate nel corso delle verifiche, la sospensione dell'autorizzazione o la revoca della stessa.

9. L'American Bureau of Shipping è consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui all'art. 5, al fine di consentire alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di verificare che l'attività autorizzata sia svolta con propria soddisfazione.

Art. 7.

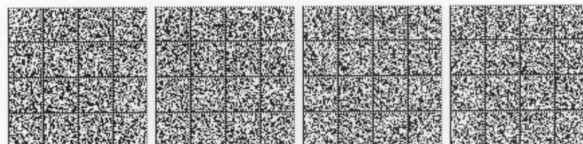
Riservatezza

1. Per quanto riguarda le attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, sia l'American Bureau of Shipping che l'Amministrazione sono vincolati da obblighi di riservatezza.

Art. 8.

Ispettori

1. Ai fini dello svolgimento delle attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, l'American Bureau of Shipping si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attività alle proprie esclusive dipendenze.



2. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne consente in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi di classifica riconosciuti a livello comunitario, con i quali l'American Bureau of Shipping abbia preso accordi.

3. In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi dell'American Bureau of Shipping sono vincolate al sistema di qualità dell'organismo stesso.

Art. 9.

Responsabilità

1. L'American Bureau of Shipping è direttamente responsabile dell'attività svolta ai sensi del presente decreto, secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 10.

Durata e cessazione dell'Accordo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 e dall'art. 6, commi 7 e 8, l'autorizzazione ha durata di quattro anni a partire dalla data del presente decreto. L'amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega all'American Bureau of Shipping delle attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, in base alle esigenze della propria flotta.

2. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione l'American Bureau of Shipping, almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione in vigore, presenta apposita domanda di rinnovo con le stesse modalità previste dalla nota n. 6453 del 23 aprile 2012 citata in premessa, relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 11.

Interpretazione

1. Il presente decreto è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano, ed in particolare al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, alla legge 5 giugno 1962, n. 616 e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2019

Il direttore generale: COLETTA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 12 marzo 2019.

Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto l'art. 1, commi da 502 a 505 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto, in particolare, il comma 504, a mente del quale con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti ed agli standard minimi di qualità con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, del citato decreto-legge n. 86/2018 le materie afferenti il turismo sono state trasferite dal Ministero dei beni e delle attività culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Considerata l'importanza delle origini e delle potenzialità del turismo del vino, come fenomeno culturale ed economico capace di offrire diverse opportunità vantaggiose per la crescita del Paese;

Considerata l'importanza della valorizzazione delle aree ad alta vocazione vitivinicola e delle produzioni vitivinicole del territorio;

Ritenuto opportuno, al fine di qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio, adottare le presenti linee guida ed indirizzi relativamente ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica;

Acquisita in data 7 marzo 2019 l'intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

